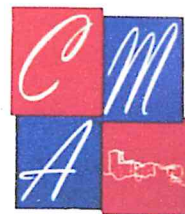


Allegato all'atto

39/3/2025

OTW



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CORPO MUSICALE ANGERESE S. CECILIA"

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E DURATA

È costituita, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CORPO MUSICALE ANGERESE S. CECILIA" nel seguito abbreviata "CMA S.Cecilia" conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. Il Corpo Musicale Angerese S.Cecilia si configura come Ente del Terzo Settore e, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, assumerà la denominazione "Corpo Musicale Angerese S.Cecilia – Associazione di Promozione Sociale", ETS.

L'Associazione ha sede nell'Oratorio S. Filippo Neri di Angera, in Vicolo Parrocchiale, 16, e ha facoltà di spostare la propria sede e/o aprire nuove e diverse sedi.

L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività. Essa gode di autonomia amministrativa, decisionale, operativa negli ambiti definiti dal presente statuto. L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

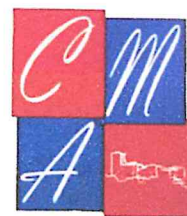
La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 7 del presente statuto.

ART. 2– SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITA'

L'Associazione, quale Ente del Terzo settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione CMA S. Cecilia non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nel settore "promozione della cultura e dell'arte della musica". In conseguenza di ciò è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio del CMA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, donazioni, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi



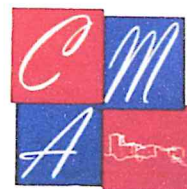
titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote.

L'associazione persegue i seguenti scopi generali:

1. Promuove iniziative di varia forma in coerenza con quanto disciplinato dal presente Statuto, volte a garantirne la continuità dell'antica istituzione bandistica e delle attività del CMA;
2. Sviluppa l'associazionismo e il volontariato musicale, diffonde la cultura musicale, popolare e sociale, con particolare attenzione alla musica bandistica, con l'intento di valorizzare le potenzialità turistico-culturali del territorio;
3. Promuove e favorisce:
 - a. L'educazione e la formazione musicale degli associati attraverso l'esecuzione di prove di repertorio, corsi individuali e/o collettivi di musica;
 - b. La promozione della cultura musicale giovanile attraverso l'organizzazione di corsi di didattica musicale e laboratori anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
 - c. La realizzazione di ogni tipo di iniziativa volta a favorire la diffusione della musica tra i giovani e meno giovani;
 - d. la convivenza in ambito sociale in un ambiente dilettevole che offra anche occasioni per il confronto tra le diversità generazionali.
4. Gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
5. Partecipa a manifestazioni, cortei, processioni, raduni, attività concertistiche, concorsi, festival, concerti, viaggi, attività di aggregazione e intrattenimento sociale eccetera;
6. Organizza attività concertistiche, concorsi, festival, concerti, viaggi, attività di aggregazione e intrattenimento sociale eccetera;
7. Collabora:
 - a. con Enti e/o associazioni Pubblici e Privati, quali ad esempio Associazioni culturali, sportive, turistiche, consorzi, cooperative, comitati organizzativi, Pro Loco che perseguono scopi affini o che intendono incoraggiare le iniziative del CMA;
 - b. con le Scuole, gli Istituti e le accademie interessati alla Cultura musicale.

Il CMA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al presente articolo nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- lett. d) - Educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, e al contrasto della povertà educativa;



Con particolare riferimento a quanto sopra, le attività principali del CMA sono:

1. Organizzare prove di esecuzione o ampliamento del repertorio finalizzate alla preparazione di esecuzioni itineranti o concertistiche, nonché all'arricchimento artistico-culturale dei soci;
2. Partecipare a cortei, manifestazioni, processioni ed eventi che non entrino in contrasto con i principi statuari dell'associazione, proponendo esecuzioni musicali in forma statica o itinerante;
3. Produrre pubblicazioni culturali o comunque finalizzate all'ottenimento di finalità istituzionali del CMA;
4. Predisporre mostre, raduni e convegni;
5. Organizzare pranzi e gite sociali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3—AMMISSIONE, NUMERO E CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

L'associazione è costituita da un numero illimitato di associati che però, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette persone fisiche, ai sensi dell'art.35 c.1 del CTS.

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio interculturale.

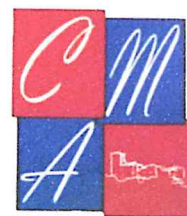
La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. E' vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, impegnandosi attivamente per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell'associazione.

Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e, possibilmente, un indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo esamina la domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, per poi emettere una deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Nel caso in cui invece la domanda di ammissione non venga accolta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 (perdita della qualifica di socio) del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per ogni categoria di socio, in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Le categorie di associati riconosciute nel CMA sono le seguenti:

- **Soci Ordinari** del CMA "S. Cecilia": in questa categoria di associati rientrano tutte le persone che condividono gli scopi statutari e partecipano attivamente alle attività associative.
- **Soci Ordinari Suonatori** del CMA "S. Cecilia": sono una speciale categoria di soci ordinari che abbiano i requisiti tecnico-artistici per essere suonatori effettivi del CMA e che manifestino la volontà di partecipare alle attività dell'associazione in qualità di suonatore. L'ammissione alla carica di "socio ordinario suonatore" può essere conseguita solo nel caso in cui il richiedente sia in possesso dei requisiti minimi per far parte dell'organico dei suonatori del CMA. L'accoglimento della domanda ammissione a "socio ordinario suonatore" spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Musicale, che si riserva il diritto di verificare l'idoneità dell'aspirante "socio ordinario suonatore" anche attraverso speciali audizioni o ammettendolo con riserva alle prove di assieme;
- **Soci Ordinari Allievi**: sono una speciale categoria di soci ordinari che frequentano la scuola di musica del CMA "S. Cecilia" e che aspirano alla carica di Socio Ordinario Suonatore;
Un "socio ordinario suonatore" può essere declassato a "socio ordinario" qualora un socio suonatore non partecipasse stabilmente, senza giustificato motivo, alle attività musicali del CMA (prove e servizi) per un periodo superiore ad un anno. In questo caso il provvedimento viene comunicato dal Presidente, su deliberazione del Consiglio.

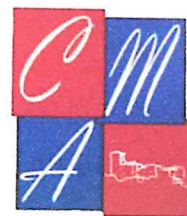
ART. 4— DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Le attività dell'associazione e, più in generale, il raggiungimento degli scopi statutari sono possibili solo grazie alla dedizione e all'impegno responsabile di tutti gli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle delibere assembleari.

Gli associati minorenni possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:



- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, in modo da contribuire alle spese annuali dell'associazione in modo proporzionale ai servizi di cui usufruiscono.

Oltre ai diritti e i doveri sopra descritti, occorre precisare quanto segue:

- Gli associati non possono avanzare diritti su strumenti, musiche, divise né su altra proprietà del CMA S. Cecilia e sono obbligati a consegnare tutto il materiale utilizzato nell'attività presso l'associazione e di proprietà della stessa all'atto dell'abbandono dell'associazione.
- I Soci Ordinari e i soci allievi, depositari dello strumento, delle partiture in dotazione e delle eventuali divise, sono tenuti alla loro conservazione e cura responsabile, segnalando alla Direzione Musicale gli eventuali deterioramenti o danni dovuti ad usura o altro.

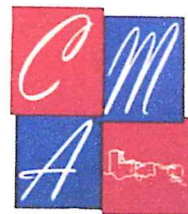
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per uno dei seguenti motivi:

- Scioglimento dell'Associazione,
- Decesso dell'associato,
- Esclusione dall'associazione.
- Recesso dell'associato

Il provvedimento di esclusione dall'associazione può essere attuato nei confronti di un associato nei seguenti casi:

- Se l'associato ha violato gravemente gli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure ha arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;



- Se l'associato ha omissso di versare la quota associativa e/o della quota di iscrizione ai corsi entro i termini stabiliti e senza giustificati motivi;
- Se l'associato ha dimostrato inattività prolungata senza fornire giustificato motivo.

La proposta di esclusione dall'associazione viene comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni, da discutere poi in assemblea. Il provvedimento di esclusione, una volta ascoltate le giustificazioni dell'interessato, potrà avvenire per deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo

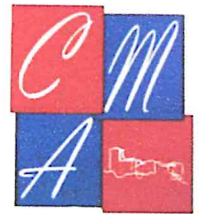
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sociale che garantisce piena partecipazione, pluralismo e uguaglianza tra i soci, i quali sono chiamati ad essere protagonisti, direttamente o indirettamente, delle iniziative dell'associazione, delle politiche di sviluppo della stessa e, più in generale, dell'uso delle sue risorse.

Nell'assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo il principio di rappresentanza che prevede di attribuire un voto per ogni singolo associato. In caso di impossibilità a partecipare all'assemblea, ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, conferendo ad esso una delega scritta, tenendo conto del fatto che ciascun socio può rappresentare in assemblea al massimo tre associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.



È possibile prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e purché tale modalità non sia in contrasto con la legislazione vigente.

L'Assemblea dei Soci, convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario dell'associazione e il bilancio preventivo per l'anno seguente.

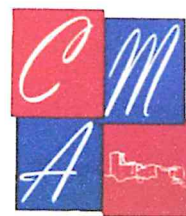
L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o comunque quando se ne ravvisi la necessità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno da un decimo degli associati, per valutare il ricorso di un associato nei confronti di un provvedimento assunto dal consiglio nei suoi confronti, o per valutare un ricorso contro il respingimento di una domanda di ammissione alla carica di socio.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
- approva, quando previsto, il bilancio sociale;
- definisce il programma generale annuale di attività (e il relativo bilancio previsionale per l'anno successivo);
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, che dovrà essere comunque essere compreso nei limiti indicati nell'art.8 del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
- discute e delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.



Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta affissa all'albo della sede e con altro mezzo elettronico a tutti i soci ordinari (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea) che abbiano fatto comunicazione di un loro recapito. La comunicazione precede di almeno 10 gg il giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e una breve indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Il giorno della seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le votazioni, su richiesta del Presidente o di un Socio Ordinario votante, possono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni prese ed approvate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consultivo e, in generale, in materia di decisioni prese dal consiglio direttivo stesso.

Gli associati che siano chiamati a deliberare su argomenti in cui si trovino in conflitti di interesse di qualsiasi natura, devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione o alle deliberazioni in oggetto.

Di ogni riunione di assemblea verrà stilato un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà affisso in sede e riportato nel libro delle Assemblee dei Soci.

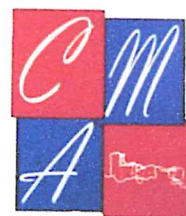
ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del CMA S. Cecilia opera in attuazione degli indirizzi statutari e delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 (quattro) e 8 (otto), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, in possesso dei requisiti di eleggibilità definiti dall'art. 2382 del Codice civile.

Pena l'ineleggibilità e l'immediata decadenza dal ruolo, non può essere nominato amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice civile).

Un consigliere, oltre a quanto definito può essere dichiarato decaduto dal suo ruolo qualora sia assente ingiustificato per tre volte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

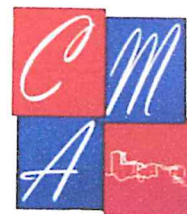


In caso di dimissioni, decadimento o decesso di un consigliere, questo viene sostituito dall'eletto che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. Nel caso in cui non vi siano più eletti, il Consiglio resterà in carica fino a quando il numero di consiglieri sarà superiore alla soglia minima di 4 (quattro). In caso contrario il consiglio decade e si renderà necessario convocare l'Assemblea per rieleggere il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere,
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei soci ordinari i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispone per l'Assemblea, il programma annuale dell'attività associativa (stesura del calendario delle esibizioni pubbliche, dei concerti, delle attività culturali, ...) sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge per l'anno in corso e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo, coordinando e/o organizzando le attività, autorizzando le spese necessarie alla loro realizzazione.
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- propone le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- stipula i necessari contratti di collaborazione, eventualmente anche con l'assunzione, con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti stabiliti dalle disponibilità previste a bilancio;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nomina il Direttore Musicale e i suoi collaboratori;
- delibera il passaggio alla qualifica di "Vicemaestro" di un musicista, sentito il parere del Direttore Musicale e dei soci Musicisti;
- qualora sia utile al raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dall'Assemblea, può istituire gruppi di lavoro formati da associati e invitare i rappresentanti di questi gruppi alle riunioni di Consiglio;
- delega compiti o funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o, in caso eccezionale, ad associati non facenti parte del consiglio;



- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto e dalla legge all'Assemblea o ad un altro organo sociale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo del CMA S. Cecilia, oltre ai consiglieri eletti, vengono normalmente invitati a partecipare anche il Direttore Musicale e il Vice-Maestro, senza diritto di voto.

Il Consiglio del CMA S. Cecilia si riunisce almeno due volte l'anno, e ogni volta che ne sia fatta richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri. In questo ultimo caso la riunione dovrà essere fissata entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, salvo gravi motivi che ne impediscano la convocazione entro questi termini.

Negli altri casi, il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione formale a tutti i membri, con relativo ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo accordo unanime tra i consiglieri stessi. In casi di urgenza, il consiglio potrà essere convocato con un preavviso di 2 (due) giorni.

Alle riunioni di Consiglio possono partecipare, nel caso in cui il Consiglio stesso ritenga utile la loro presenza, anche altri associati, rappresentanti di gruppi di lavoro o esperti esterni, senza diritto di voto.

Di ogni riunione di Consiglio verrà stilato un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà affisso in sede e riportato nel libro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

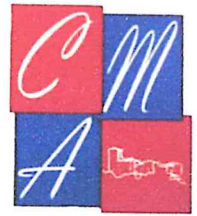
ART. 9 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e, come esso, è rinnovabile. Il suo incarico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Il Presidente svolge le seguenti attività:

- Rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Dà esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo;



- Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha facoltà di nominare avvocati e/o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/ o Amministrativa;
- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta, sottoscrivendo tutti gli atti amministrativi relativi all'Associazione;
- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte agli Associati e ai Terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE MUSICALE

Il maestro è nominato dal Consiglio Direttivo del CMA S. Cecilia sentito il parere dell'assemblea dei Soci Ordinari.

Il mandato non ha durata specifica e termina con la sospensione da parte del consiglio del CMA S. Cecilia o con le dimissioni dell'interessato.

Il Maestro con responsabilità e autorità dirige il Corpo Musicale durante le esercitazioni e durante le esibizioni pubbliche, sceglie i brani per il repertorio sentito il parere del Consiglio del CMA S. Cecilia, decide le metodologie di studio per le esercitazioni, decide sull'opportunità tecnica di effettuare esibizioni pubbliche.

Propone l'acquisto di nuovi strumenti, il calendario della scuola per i suonatori e per gli allievi.

Propone gli elogi per merito e le sanzioni per infrazioni.

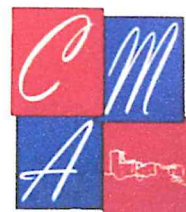
Per l'importanza dell'immagine e in relazione all'esempio che costituisce nei confronti dei Soci Ordinari, la condotta del Maestro deve essere eticamente seria e moralmente irreprensibile e l'attività dell'insegnamento e di Direzione deve essere svolta sempre nel massimo rispetto della dignità dei Soci Ordinari e dei soci allievi.

Il Maestro è coadiuvato dal Vicemaestro che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE

Il tesoriere è nominato dal Consiglio del CMA S. Cecilia.

La carica di tesoriere è incompatibile con la carica di Presidente o Vice-Presidente.



La durata del mandato è di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile.

Il Tesoriere gestisce il registro delle entrate e delle uscite (libro cassa) e i documenti relativi, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, esegue le operazioni finanziarie su delibera del Consiglio del CMA S. Cecilia, risponde personalmente dei fondi dell'associazione e aggiorna il Consiglio Associativo sulla situazione contabile.

Redige ed aggiorna l'inventario dell'Associazione.

ART. 12 – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal consiglio del CMA S. Cecilia.

La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e Vice-Presidente ed è affidata ad un Socio Ordinario maggiorenne.

Compiti del Segretario sono riconducibili alle pratiche necessarie alla vita dell'associazione ed in particolare:

- Redigere i verbali e le deliberazioni del Consiglio del CMA S. Cecilia e i verbali delle assemblee e affiggere gli stessi in bacheca sociale;
- Custodire ed archiviare i documenti attinenti il CMA S. Cecilia;
- Aggiorna i libri sociali, elencati all'Art. 17- Libri, garantendone libera visione agli Associati che ne facciano richiesta;
- Convocare i Soci Ordinari suonatori alle prove o alle esibizioni pubbliche.

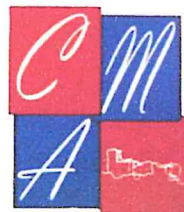
ART 13 – ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Resta facoltà dell'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, nominare un organo di controllo anche qualora non vi siano le condizioni per la sua nomina.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile e sul suo concreto funzionamento.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'attuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART 14 –PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili (strumenti musicali, spartiti di repertorio, divise, arredi, sede sociale e quant'altro in inventario)
- b) Fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

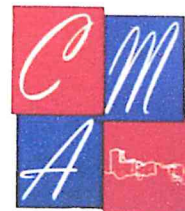
ART 15 –DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 16 –RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative,



- quote di iscrizione ai corsi;
- quote organizzative per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi pubblici e privati,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e/o servizi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- corrispettivi da associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- altre entrate espressamente permesse dalla legge.

ART 17 –BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'associazione inizia il giorno 1° gennaio di ogni anno e ha termine il 31 dicembre del medesimo anno. Per ogni esercizio sociale, l'associazione deve redigere il bilancio consuntivo e la relazione di missione, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dalla Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio verrà successivamente depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo dell'associazione verrà redatto come indicato nell'art.13 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

La relazione di missione deve riassumere le voci di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, nonché le modalità di perseguimento degli obiettivi statutarî. Il Consiglio Direttivo e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio preventivo dell'associazione verrà redatto come indicato nell'art.13 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il modello utilizzato sarà il medesimo adottato per il bilancio consuntivo e dovrà contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio di previsione dovrà essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività la finalità statutarie, gli obiettivi prefissi e i risultati attesi.



ART. 18 – LIBRI

L'associazione ha l'obbligo di tenere aggiornati i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, contenente i nominativi e le informazioni anagrafiche di coloro che svolgono attività di volontariato nell'Associazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- g) Lavoratori

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere tenute a cura del Consiglio Direttivo e archiviate e conservate a cura del Segretario. I libri di cui alle lettere e) e f) sono tenute dall'organo a cui essi si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni e le conseguenti decisioni prese.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

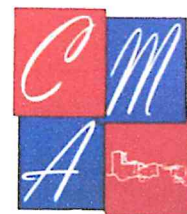
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo richiesta formale fatta al Presidente.

ART. 19 – VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Il CMA provvederà ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato viene prestata per libera scelta, in favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dal CMA soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari dell'Associazione verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera "volontario" l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 20 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dalla legge.

ART. 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

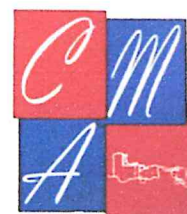
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 22 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto non ha limiti di durata. Ogni modifica è proposta dal Consiglio del CMA S. Cecilia ed approvata ai voti dalla maggioranza dei Soci Ordinari in sede di Assemblea straordinaria.

ART. 23 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto



Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, ove applicabile, dal Codice civile.

Il presente statuto annulla e sostituisce i precedenti, ed entra in vigore all'atto della sottoscrizione in sede d'Assemblea dei Soci Ordinari del CMA S. Cecilia.

Angera, lì 28/01/2025

il Presidente

Ghiringhelli Augusta